

Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

Piazza S. Bertelli, 21 - 15061 - Arquata Scrivia (Al) - 🕿 0143.600411 - 🖃 0143.600417

SERVIZIO FINANZIARIO

AVVISO AI CONTRIBUENTI ACCONTO IMU/TASI 2018

Con delibera CC nr. 16 del 29/03/2018 e' stato approvato il bilancio di previsione 2018/2019 con la quale sono state riconfermate le aliquote Imu approvate con CC nr 18 del 05/08/2014 e le aliquote Tasi approvate con delibera CC nr. 10 del 06/08/2015. Riportiamo nella tabella di seguito aliquote e detrazioni da utilizzare per la prossima scadenza del versamento in acconto da effettuarsi entro il 18/06/2018:

TIPOLOGIA	ALIQ. IMU	DETRAZ. IMU	ALIQ. TASI	DETRAZ. TASI
ABITAZIONE PRINCIPALE A\1, A\8, A\9 E RELATIVE PERTINENZE	4 PER MILLE	200,00	2 PER MILLE	0
ABITAZIONE PRINCIPALE DIVERSE DA CATEG. A\1, A\8, A\9 E RELATIVE PERTINENZE	0	0	0	0
FABBRICATI GRUPPO "D" CON ESCLUSIONE DI D\01, D\05, D\07	7,6 PER MILLE	0	2,4 PER MILLE	0
FABBRICATI GRUPPO D\01, D\05, D\07	8,10 PER MILLE	0	2,5 PER MILLE	0
ALIQUOTA ORDINARIA\ALTRI FABBRICATI	7,6 PER MILLE	0	2,4 PER MILLE	0
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	0	0	1 PER MILLE	0
AREE FABBRICABILI	7,6 PER MILLE	0	2,4 PER MILLE	0
TERRENI AGRICOLI (solo quelli ricadenti nei fogli 2-4-5-11)	7,6 PER MILLE	0	0	0

- A decorrere dal **01/01/2016** e' stata abolita la Tasi sulle abitazioni principali e pertinenze già esentate dall'Imu. Rimangono assoggettate le abitazioni principale accatastate in A\1, A\8, A\9 e relative pertinenze. Non pagano piu' la Tasi neppure coloro che occupano un immobile adibito ad abitazione principale ma non ne sono proprietari (es. inquilino che fino al 2015 ha pagato la Tasi nella misura del 30% dal 2016 purchè per l'immobile occupato coincidano residenza anagrafica e dimora abituale non deve più versare nulla). Resta invariata la quota a carico del proprietario (70%).
- Per i terreni agricoli è ritornata in vigore la normativa precedente al 2014 secondo la quale nel nostro territorio, essendo classificato come "parzialmente montano", sono assoggettati al pagamento dell'Imu solo i terreni ricadenti in alcuni fogli catastali (per eventuali chiarimenti rivolgersi all'ufficio tributi).
- Per quanto riguarda gli immobili concessi in COMODATO si potrà godere di una riduzione della base imponibile al 50% purchè si rispettino alcuni parametri:
- 1. Comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta di primo grado (genitori\figli figli\genitori)
- 2. Il contratto di comodato deve essere registrato
- 3. Il comodante deve possedere un unico immobile in Italia e risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
- l'aliquota TASI dei cd. "immobili merce" è ridotta all'1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati.

E' opportuno ricordare che la Legge n. 190/2014 ha modificato l'articolo 13, lettera a-bis ,del D.Lgs. n. 472/1997, introducendo la possibilità di regolarizzare le violazioni, riferibili sia a tributi locali che statali, entro il termine di 90 giorni. Si tratta di una specie di ravvedimento "intermedio", che si va ad aggiungere ai preesistenti ravvedimento breve (30giorni) e ravvedimento lungo (scadenza della dichiarazione).

In pratica, in base alla norma, il contribuente può regolarizzare qualsiasi violazione, entro 90 giorni dalla scadenza del termine della dichiarazione oppure per i tributi senza obbligo di dichiarazione entro 90 giorni dalla commissione di illecito, con il pagamento di un nono della sanzione minima.

Per quanto concerne l'IMU, è possibile beneficiare del ravvedimento "intermedio" in caso di illecito commesso in riferimento al versamento entro 90 giorni dalla data di scadenza del versamento, che in riferimento alla prima rata è il 18 giugno. Pertanto, il termine di 90 giorni scade il 17 settembre, mentre per il saldo il termine è il 18/03/2019 ed il contribuente può versare l'importo IMU non pagato con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta di un nono ovvero del 3.33%.

VERSAMENTO : Il versamento è effettuato in autoliquidazione utilizzando il modello F24. Nella sezione " IMU e altri tributi locali " occorre indicare il codice del comune destinatario (A436 per il Comune di ARQUATA SCRIVIA) con i seguenti codici tributo:

Codici tributo Imu:

- 3912 abitazione principale e pertinenze
- 3914 terreni
- 3916 aree fabbricabili
- 3918 altri fabbricati
- 3925 immobili produttivi gruppo D (stato)
- 3930 immobili produttivi gruppo catastale D (incremento comune)

Codici tributo Tasi:

- 3958 abitazione principale e pertinenze
- 3959 fabbricati rurali strumentali
- 3960 aree fabbricabili
- 3961 altri fabbricati

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'ufficio tributi nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì 9-12 e 15-17,30; mercoledì 9-12; sabato 9-11,30. Informazioni telefoniche possono essere richieste al di fuori dell'orario di ricevimento al numero 0143/600416.

Arquata Scrivia, lì 25 maggio 2018

Il Responsabile del Servizio finanze